

EPHEMERIDES IURIS 1/2020

DL fiscale – Art. 4 del DL 124/2019, convertito dalla legge 157/2019

Questione Ritenute fiscali.

A chi interessa; quando si applica; come si applica; controlli e suggerimenti operativi

La questione è relativa al <controllo> da parte del Committente sul pagamento delle ritenute fiscali (Irpef sui dipendenti) da parte delle imprese appaltatrici (o subappaltatrici, affidatarie etc). Il comma 1 del citato articolo 4 prevede che il Committente **DEVE** richiedere all'impresa appaltatrice, e alle imprese subappaltatrici, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali (fiscali, e non retributive, che ricadono sotto la disciplina dell'art. 29 D. lgs 276/2003):

- (i) in caso di **appalto**, subappalto, o rapporti assimilabili (quindi, benché non nominata, anche la sub fornitura), purchè
- (ii) i rapporti siano caratterizzati da prevalente utilizzo di **manodopera**, che
- (iii) si svolgano **presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque modo, e che**
- (iv) **abbiano un valore complessivo superiore ad € 200.000,00.**

Si tratta dei cc.dd. appalti endoaziendali.

Gli appaltatori o sub appaltatori devono, a loro volta, trasmettere le deleghe di pagamento F24 distinte per ciascun committente (indicando, in sostanza, quanti lavoratori e per quante ore hanno lavorato per quel preciso committente e quale è stata, per conseguenza, la retribuzione).

In caso di mancata trasmissione, o se i versamenti risultano omessi o insufficienti, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria.

La sospensione del pagamento sarà pari (ritengo, anche se la legge non è chiara) al minor importo tra il 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio e l'importo pari all'ammontare delle ritenute non versate in base ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa-





: il Committente non può quindi trattenere l'intero corrispettivo (come invece talvolta, con poca correttezza, avviene in caso di DURC irregolare). Inoltre, entro 90 giorni deve comunicare la circostanza all'Ag. Entrate di (propria) competenza. Sino a che i versamenti non sono regolarizzati, l'Appaltatore non può agire per il recupero del credito, ma, anche in questo caso, la limitazione vale solo per quella parte che il Committente può (e deve) legittimamente trattenere.

Conseguenze. Se non ottempera (alla richiesta di esibizione delle deleghe, e, poi, all'obbligo di trattenere quando dovrebbe), il Committente (o l'Appaltatore nei confronti dei Sub Appaltatori etc) è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice. La legge non dice "che fine facciano" gli importi trattenuti, ma è escluso che il Committente possa usarli per pagare le sanzioni.

Va rilevato che, nel caso delle ritenute fiscali non è stata prevista una vera e propria responsabilità solidale (L'art. 29 D. lgs 276/2003, al secondo comma, vale la pena ricordarlo, prevede: <<In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto>>).

Restano intatte le previsioni contenute nell'articolo 29, comma 2 del Dlgs 276/2003: pertanto, il committente che ha eseguito il pagamento di somme dovute ai dipendenti nell'ambito dell'appalto (in virtù della responsabilità solidale sul piano retributivo) è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta in base alle disposizioni del Dpr 600/1973, restando ferma la possibilità di esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

Ciò detto, mi pare che sarà necessario rivedere le clausole di tutti i contratti, tenuto conto che le nuove regole si applicano anche agli appalti in corso.

Per quanto riguarda gli appalti soggetti ai nuovi obblighi, le parti dovranno, innanzitutto, preoccuparsi di identificare con precisione qual è la platea dei lavoratori coinvolti e quali sono le retribuzioni da prendere come base di computo ai fini fiscali e contributivi. In questo ambito, si dovranno prevedere anche forme di controllo che, di norma, sarebbero incompatibili con l'autonomia dell'appaltatore ma che ormai sono indispensabili ai fini della verifica della congruità dei versamenti fiscali del fornitore (si pensi al DURC).

La tutela del committente





I nuovi accordi contrattuali dovranno, inoltre, ripensare i meccanismi normalmente previsti a tutela del committente per verificare il corretto adempimento degli obblighi fiscali (e non solo) da parte degli appaltatori (e degli eventuali subappaltatori).

Questi meccanismi, oggi declinati in forme molto differenti nei contratti di appalto utilizzati dalle imprese, dovranno necessariamente convergere (quanto meno per la parte relativa agli oneri fiscali) verso il meccanismo di controllo tipizzato e reso obbligatorio dal decreto fiscale. I grandi committenti, da tempo, non esitano a richiedere (e ad ottenere) l'accesso al cassetto fiscale dell'appaltatore.

La sospensione dei pagamenti

Un altro effetto rilevante delle nuove regole riguarda il meccanismo di sospensione del pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria nel caso di mancata trasmissione o nel caso risultino omessi o insufficienti versamenti. L'effetto sospensivo si verificherà sempre, a prescindere dalla sua previsione nel contratto di appalto: sarà opportuno, tuttavia, redigere degli accordi coerenti con questo sistema, evitando di includere clausole o regole che potrebbero andare in contrasto con il nuovo vincolo.

Le parti dovranno anche disciplinare i meccanismi di recupero da parte del committente degli eventuali danni subiti a causa dell'inadempimento dell'appaltatore: il blocco automatico dei pagamenti, infatti, pur essendo pensato per tutelare il committente, potrebbe causare proprio a questo soggetto grossi danni. Basti pensare al caso in cui si verificasse il blocco dell'intera filiera produttiva per via dell'eventuale blocco del pagamento delle retribuzioni del personale dipendente, da parte degli appaltatori colpiti dalla carenza di liquidità.

Come sempre, lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento o approfondimento ritenuto opportuno.

Cordiali saluti

avv. Roberta Di Maggio

avv. Paolo Pautrié

